CAMERA DEI DEPUTATI N. 1979-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE **ZUECH**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO **(DONAT-CATTIN)**

alla Presidenza il 30 dicembre 1977

—

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941, recante proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306

Presentata alla Presidenza il 20 gennaio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 8 luglio 1976, n. 306, che disciplina l'associazionismo dei produttori di latte detta norme per la realizzazione di accordi interprofessionali tra le categorie interessate per la determinazione del prezzo del prodotto, prevedendo, nel caso di assenza delle associazioni e conseguentemente dell'apposito organismo rappresentativo, che l'incarico di procedere alla contrattazione del prezzo del prodotto in questione, sia attribuito agli assessori regionali dell'agricoltura i quali devono assumere l'iniziativa di convocare le rappresentanze delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie trasformatrici e delle centrali del latte. La legge, inoltre, non ha concesso a tempo indeterminato agli assessori regionali dell'agricoltura la suindicata potestà, ma a posto una limitazione temporale alla medesima, consentendo agli assessori di espletare tale potere soltanto per due campagne lattiero-casearie successive all'entrata in vigore della legge sopracitata.

L'obiettivo che il legislatore intendeva perseguire, infatti, era quello di stimolare attraverso tale norma limitativa l'interesse dei produttori a promuovere la costituzione di proprie organizzazioni rappresentative. Per evitare però che nel frattempo si creasse un vuoto legislativo con gravi conseguenze per il settore lattiero-caseario già tanto provato dalla difficile congiuntura, si è presentata con carattere di urgenza la necessità di autorizzare per un'altra campagna lattiera casearia, cioè per tutto il 1978, gli assessori regionali all'agricoltura a continuare la contrattazione collettiva per la determinazione del prezzo del latte.

A proposito del problema della revisione a scadenza trimestrale anziché semestrale si è ritenuto che la soluzione non sia praticabile, tenendo conto tra l'altro di quanto già sperimentato positivamente con il meccanismo della revisione semestrale che ha dimostrato corrispondere all'interesse reale delle parti e ad una logica funzionale che consente di valutare obiettivamente i fenomeni economici che si verificano in un arco di tempo ragionevolmente breve.

Nel corso del dibattito in commissione è stato sollevato il problema della imprecisa formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge in esame. Al proposito richiamo l'attenzione dei colleghi e dell'Assemblea sul contenuto della dichiarazione rilasciata dall'onorevole Zurlo a nome del Governo che recita testualmente: « qualche perplessità potrebbe destare la formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge: ritengo, tuttavia, che esse possono essere fugate da una corretta interpretazione dello spirito della disposizione ».

Con queste precisazioni e su parere conforme della Commissione di merito propongo di esprimere parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941.

ZUECH, *Relatore*.

TESTO
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941, recante proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.